

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

32° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

Presidenza del Vice Presidente RAVASIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato» (1431), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli ed altri; Mastrantuono; Paladini e Turci; Paladini e Turci; Sanna; Bolognesi ed altri; Manfredi; Castagnola ed altri; Bolognesi ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 2, 3, 4 e passim

BRINA (PDS) 12, 13, 15 e passim

BRUNO, sottosegretario di Stato per le finanze Pag. 3, 4, 6 e passim

FERRARA Vito (Verdi-La Rete) 4, 8, 9

GIOVANELLI (PDS) 7, 20

GUGLIERI (Lega Nord) 24

LEONARDI (DC) 12

LONDEI (PDS) 24

RABINO (DC) 24

ROCCHI (Verdi-La Rete) 9, 19, 20

SCHEDA (PSI) 20, 24

Interrogazioni

PRESIDENTE 25, 27

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze 26

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato» (1431), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli ed altri; Mastrantuono; Paladini e Turci; Paladini e Turci; Sanna; Bolognesi ed altri; Manfredi; Castagnola ed altri; Bolognesi ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1431, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Avverto la Commissione che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a Commissione sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti e il parere non ostativo della 5^a Commissione sul testo del disegno di legge; faccio presente che gli emendamenti non sono stati trasmessi alla 5^a Commissione in quanto non rilevanti ai fini della copertura del provvedimento.

Sono inoltre pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 2^a, 7^a e 8^a.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina sulla gestione economica dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato, il Ministro delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, agli enti locali ed alle regioni i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato dei quali gli enti suddetti facciano richiesta per la realizzazione di un'opera o per lo svolgimento di attività di interesse pubblico di propria competenza e che risultino alla data di emanazione del decreto non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati.

2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle cessioni di beni patrimoniali disponibili nel caso in cui risultino inutilizzati.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «agli enti locali ed alle regioni i beni immobili demaniali e patrimoniali» con le altre: «agli enti locali territoriali i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile».

Al comma 1, sostituire le parole da: «dei quali gli enti suddetti» fino alla fine del comma con le altre: «che risultino alla data di emanazione del decreto non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati e dei quali gli enti suddetti facciano richiesta per la realizzazione di un'opera o per lo svolgimento di attività di interesse pubblico di propria competenza compresa la eliminazione di contenziosi per consolidate incertezze di confini tra beni del demanio o patrimonio statale e comunale e privati pacifici possessori».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «di un'opera» con le altre: «di opere».

1.2

FERRARA Vito, ROCCHI

Sopprimere il comma 2.

1.3

FERRARA Vito, ROCCHI

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento 1.1 si prefigge l'obiettivo di una formulazione tecnicamente migliore e anche più comprensibile del primo comma dell'articolo; più che altro è un emendamento di carattere formale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Inviterei il Governo a ritirare l'emendamento 1.1 in quanto rischia di vanificare gran parte degli obiettivi della norma. In pratica il Governo con questo emendamento stabilisce che sono possibili cessioni soltanto dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile, escludendo così il patrimonio disponibile. Da un'attenta verifica si rileva che in alcune fattispecie, ad esempio quelle previste agli articoli 6 e 7, i beni rientrano in entrambe le classificazioni, cioè sono beni demaniali che fanno parte sia del patrimonio indisponibile che del patrimonio disponibile.

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è una limitazione ma un ampliamento, perchè parlando di demanio pubblico è incluso comunque il patrimonio disponibile. Nel concetto di demanio pubblico rientra quello di patrimonio disponibile e quindi è inutile ripetere questa espressione: il concetto di demanio pubblico include tutto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Se una caserma fa parte del patrimonio disponibile è cedibile, ma non rientra nella fattispecie dell'articolo 1, perchè con questo articolo si stabilisce che i beni per i quali ci sono i presupposti per la cessione agli enti pubblici territoriali con finalità di carattere pubblico devono essere ceduti. Se non chiariamo che sono cedibili i beni demaniali e quelli patrimoniali indisponibili, il Ministro delle finanze potrebbe decidere di non essere obbligato a questa cessione.

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sembra una forzatura; non è questa l'interpretazione della norma, perchè con il nostro emendamento si aumentano le possibilità di cessione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ascoltati i chiarimenti del sottosegretario Bruno, mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 1.1.

Con l'emendamento 1.4 che, reca la mia firma, intendevo rendere compatibile con la norma di carattere generale la lettera *d*) dell'articolo 6, che si riferisce al compendio demaniale insistente sul lido marittimo di Castel Volturno, che da una più attenta lettura non sembrerebbe compatibile con l'intelaiatura del provvedimento. Tale emendamento, nelle mie intenzioni, avrebbe dovuto ampliare la possibilità d'intervento anche in via definitiva della norma. Però mi è stato fatto notare che in tal modo si rischia di aprire una serie di altre possibilità operative e siccome questo non era il mio intendimento ritiro l'emendamento.

FERRARA Vito. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 propone di sostituire, al comma 1, le parole «di un'opera» con le altre «di opere»; a noi sembra che l'espressione impiegata nel testo non sia idonea a comprendere le varie fattispecie, per cui sottoponiamo all'attenzione della Commissione questo emendamento.

L'emendamento 1.3 si illustra da sè.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.2 e invito il senatore Ferrara a ritirare l'emendamento 1.3, che sopprime l'altra fattispecie, cioè la possibilità di vendere beni rientranti nel patrimonio disponibile.

FERRARA Vito. Ritiro l'emendamento 1.3.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 1.1. presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Rocchi e Ferrara Vito.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. La cessione può essere effettuata a trattativa privata nei confronti degli enti di cui all'articolo 1 sul cui territorio insistono i beni oggetto della richiesta. In caso di pluralità di richieste il Ministro delle finanze

verifica la possibilità di una cessione parziale o, in caso di impossibilità di quest'ultima, valuta la priorità dell'interesse pubblico al cui soddisfacimento sono diretti la realizzazione dell'opera o lo svolgimento dell'attività.

2. L'ente richiedente deve indicare nella richiesta la destinazione finale del bene oggetto della domanda e fornire le indicazioni essenziali sui tempi e sulle modalità di realizzazione e di gestione dell'opera o di svolgimento dell'attività progettata.

È approvato.

Art. 3.

1. Il Ministro delle finanze, valutati i presupposti di cui alla presente legge e la compatibilità della richiesta con i vincoli urbanistici e con quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici gravanti sul bene da trasferire, autorizza con decreto la cessione a trattativa privata, incaricando l'ufficio tecnico erariale di compiere la valutazione di cui al comma 3, e fissando il termine e le condizioni di realizzazione dell'opera o di svolgimento dell'attività cui il bene è destinato, tenuto conto delle modalità tecniche di realizzazione. Tale termine non deve essere in alcun caso superiore a dieci anni.

2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 1 è fissato in sei mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Amministrazione finanziaria chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta il termine è prorogabile di quattro mesi.

3. Il prezzo della cessione non può essere inferiore alla metà del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Il predetto valore deve corrispondere al valore corrente di mercato dell'immobile, diminuito di una quota percentuale per tenere conto delle condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il prezzo della cessione sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente e non dovrà in ogni caso essere inferiore al valore in comune commercio dell'immobile diminuito di una quota percentuale, fino ad un massimo del 20 per cento, per tenere conto dei vincoli di destinazione di cui al comma 1.».

3.1

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il prezzo della cessione non può essere inferiore alla metà del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente compe-

tente, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Il predetto valore deve essere calcolato tenendo conto delle condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1 e delle previste destinazioni di piano».

3.3

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I comuni per l'acquisto dei beni possono utilizzare, in deroga, i proventi derivanti dalle concessioni edilizie».

3.2

GIOVANELLI, LONDEI

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Poichè si tratta di una vendita compiuta da enti pubblici territoriali, con l'emendamento 3.1 il Governo propone di stabilire dei criteri volti ad agganciare la determinazione del prezzo di cessione ad una valutazione obiettiva.

Poichè oggetto della vendita è il patrimonio dello Stato, l'emendamento 3.1 prevede che il prezzo della cessione venga determinato dall'ufficio tecnico erariale, con una riduzione fino ad un massimo del 20 per cento per tener conto dei vincoli di destinazione del bene. In altri termini con tale emendamento si prevede che le cessioni previste da questi disegni di legge rientrino nel contesto generale e ordinario, che non può che essere quello della valutazione dell'ufficio tecnico erariale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei solo ricordare che l'emendamento 3.3 è stato presentato dal relatore sulla base di una proposta scaturita in seno al Comitato ristretto. Esso, pur riproponendo in sostanza il contenuto del comma 3 dell'articolo 3 così come approvato dall'altro ramo del Parlamento, lo specifica ulteriormente. Infatti, mentre nel testo licenziato dalla Camera si fa riferimento per la determinazione del prezzo di cessione unicamente al valore di mercato, qui si introduce la considerazione delle condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1 e delle previste destinazioni di piano.

La differenza sostanziale tra l'emendamento 3.3 e quello presentato dal Governo consiste nel fatto che nel mio l'abbattimento del prezzo può arrivare al 50 per cento, mentre in quello del Governo non può superare il 20 per cento. Faccio notare peraltro che, tenuto conto delle finalità della norma, in sede di Comitato ristretto si era registrata una larga convergenza sulla proposta del relatore e pertanto preannuncio l'intenzione di esprimere parere favorevole all'emendamento 3.3 e contrario all'emendamento 3.1 del Governo.

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendo atto delle dichiarazioni del Presidente e ritiro l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Quanto all'emendamento 3.2, presentato dai senatori Giovanelli e Londei, inviterei i proponenti a ritirarlo. Esso infatti prevede che per l'acquisto di questi beni i comuni possano utilizzare anche i proventi derivanti dalle concessioni edilizie

che - come è noto - hanno una destinazione vincolata. A mio avviso, non è il caso di inserire qui un'ulteriore elemento di turbativa.

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alla richiesta di ritiro formulata dal Presidente.

GIOVANELLI. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 3.2.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

1. All'atto di cessione deve essere allegato il progetto di massima dell'opera o dell'attività che l'ente cessionario si impegna a realizzare o a svolgere, in conformità al decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

2. L'atto deve prevedere l'automatica risoluzione del contratto nel caso di mancata utilizzazione dei beni immobili nei termini, decorrenti dalla data di approvazione del contratto, indicati dal progetto di massima, o nel caso di utilizzazione difforme rispetto alle finalità.

3. L'atto di cessione è approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla stipulazione.

È approvato.

Art. 5.

1. I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.

2. I beni di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente cessionario, per effetto di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

È approvato.

Art. 6.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza degli enti interessati, secondo le disposizioni e alle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8, dei seguenti beni:

a) Salina di Comacchio (Ferrara) e fabbricati annessi;

b) immobile denominato «ex caserma Baiardi», sito nel comune di Novi Ligure (Alessandria);

- c) immobili costituenti il complesso denominato «Rocca della Cittadella», siti nel comune di Ancona;
- d) compendio demaniale insistente sul tratto di lido marittimo e di spiaggia compreso nel territorio del comune di Castel Volturno (Caserta);
- e) immobile denominato «ex caserma MVSN», sito nel comune di Mirandola (Modena);
- f) immobile denominato «Palazzo Borsari», sito nel comune di Finale Emilia (Modena);
- g) compendio immobiliare costituito dagli ex capannoni siti in via Piave e in via Garibaldi, nel comune di Mores (Sassari);
- h) immobili costituenti il complesso denominato «ex caserma G. B. Revelli», sito nel comune di Taggia (Imperia);
- i) immobile denominato «ex caserma Siffredi», sito nel comune censuario di Imperia-Oneglia;
- l) immobili compresi nel perimetro dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92» che ha avuto luogo a Genova dal 15 maggio 1992 al 15 agosto 1992, definito in base all'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 373;
- m) immobili costituenti il complesso denominato «ex carcere mandamentale», siti nel comune di Brunico (Bolzano).

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'alinea, sopprimere la parola: «prima».

6.1

FERRARA Vito, ROCCHI

FERRARA Vito. Lo scopo dell'emendamento 6.1 è quello di dare un significato più compiuto alla norma. In buona sostanza, a noi pare che l'espressione «In sede di prima applicazione della presente legge» possa costituire un condizionamento all'agire futuro del Ministro e pertanto chiediamo di sopprimere la parola «prima».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento in questione in quanto, eliminando la parola «prima», si verrebbe a determinare proprio l'effetto contrario a quello voluto dai proponenti, nel senso che non vi sarebbe più la norma di carattere generale dal momento che l'articolo 6 si limiterebbe a regolare esclusivamente la cessione dei beni previsti al suo interno. Al contrario, l'obiettivo del provvedimento è quello di dettare una norma a regime in materia di trasferimento di beni demaniali e patrimoniali agli enti locali e alle regioni che fissi, in sede di prima applicazione, un elenco di beni da trasferire prioritariamente.

Per questa ragione, inviterei il senatore Ferrara a ritirare l'emendamento.

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con le osservazioni svolte dal relatore e mi associo alla sua richiesta di ritiro dell'emendamento.

FERRARA Vito. Accolgo la richiesta del Presidente e ritiro l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Segue l'emendamento 6.2 di cui do lettura:

Sopprimere la lettera a).

6.2

FERRARA Vito, ROCCHI

ROCCHI. In merito all'emendamento 6.2, vorrei sottolineare che la Salina di Comacchio costituisce, per la sua conformazione, la sua collocazione e la sua storia un patrimonio unico che risulterebbe sicuramente stravolto da qualunque altra destinazione ne venisse fatta. Ora, poichè l'ipotesi più probabile e deprecabile è quella di un suo utilizzo per l'itticoltura, che - ripeto - stravolgerebbe l'*habitat* complessivo della Salina e della zona in cui essa è situata, noi chiediamo che venga soppressa la lettera a) dell'articolo 6, al fine di salvaguardare un patrimonio collettivo di immenso valore.

Tra l'altro, vorrei ricordare che su questa operazione sono state presentate numerose denunce penali e quindi la soppressione di questa lettera risolverebbe anche problemi formali e giudiziari importanti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei ringraziare la senatrice Rocchi per aver richiamato la nostra attenzione su una situazione particolare, che era già stata oggetto peraltro di una vivace discussione da parte della nostra Commissione, in specie per quanto riguarda la denuncia presentata alla procura della Repubblica. Ora, poichè, come ho sostenuto prima, ci apprestiamo ad approvare una norma di carattere generale, eliminando la lettera a) da questo contesto non pregiudichiamo la possibilità di un futuro trasferimento; semplicemente attendiamo un chiarimento della situazione, soprattutto dal punto di vista penale.

Quindi, senza entrare nel merito della questione e dal momento che - ripeto - non viene pregiudicato nulla per il futuro, aderisco alla proposta avanzata dalla senatrice Rocchi e sono favorevole ad accogliere l'emendamento 6.2.

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere favorevole all'emendamento in questione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dai senatori Ferrara Vito e Rocchi.

È approvato.

Segue l'emendamento 6.3, che recita:

Sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) compendio demaniale e patrimoniale insistente sul litorale e a ridosso del lido compreso nel territorio del comune di Castel Volturno (Caserta)».

6.3

IL GOVERNO

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento 6.3 è, in realtà, una mera specificazione della lettera d).

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.3 in quanto costituisce una formulazione più puntuale della lettera d) dell'articolo 6.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Segue un gruppo di emendamenti tendenti ad ampliare l'elenco dei beni di cui, in sede di prima applicazione della legge, è prevista la cessione. Ne do lettura:

Dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) immobili denominati ex caserma Zucchi ed ex caserma Taddei nel comune di Reggio Emilia».

6.4

GIOVANELLI, LONDEI

Dopo la lettera m-bis), aggiungere la seguente:

«*m-ter*) immobile costituente il complesso denominato «ex riformatorio Missione» sito nel comune di Tivoli».

6.5

BORATTO, LONDEI

Dopo la lettera m-ter) aggiungere la seguente:

«*m-quater*) immobili in provincia di Bergamo costituenti il compendio immobiliare delle ex Ferrovie delle Valli Brembana e Seriana descritti nel verbale di ricognizione e presa di possesso dei beni disponibili ed indisponibili del 16 dicembre 1976, agli atti dell'ufficio tecnico erariale di Bergamo, ad eccezione della centrale elettrica di S. Giovanni Bianco elencata nel predetto verbale tra i «beni disgiunti dalle ferrovie»».

6.7

IL RELATORE

Dopo la lettera m-quater) aggiungere la seguente:

«*m-quinqies*) ex caserma Colli di Felizzano sita nel comune di Asti».

6.8

RABINO

Dopo la lettera m-quinqies) aggiungere la seguente:

«*m-sexies*) ex caserma Montelungo sita nel comune di Bergamo».

6.9

IL RELATORE

Dopo la lettera m-sexies) aggiungere la seguente:

«m-septies) ex caserma Loi sita nel comune di Nuoro».

6.10

LADU

Dopo la lettera m-septies) aggiungere la seguente:

«m-octies) l'area del parco dell'ex idroscalo di Orbetello».

6.11

BRINA, MINUCCI Adalberto

Dopo la lettera m-octies), aggiungere la seguente:

«m-nonies) caserma Eugenio e Giuseppe Garrone M.O. di Vercelli».

6.12

SCHEDA

Dopo la lettera m-nonies), aggiungere la seguente: «m-decies) arenile di Marina di Vecchiano».

6.13

TADDEI, ANDREINI, GAROFALO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I beni di cui al comma precedente possono essere ceduti anche in permuta di immobili, anche da costruire, idonei per la sistemazione di uffici statali, con preferenza per quelli finanziari. Le permutate possono effettuarsi senza limiti di valore».

6.6

IL GOVERNO

Data l'evidente finalità di tali emendamenti, li diamo per illustrati.

Come relatore esprimo parere favorevole sull'insieme di tali emendamenti, tranne che sull'emendamento 6.13 che si riferisce all'arenile di Marina di Vecchiano. Siccome sulla questione degli arenili numerosi colleghi avevano intenzione di presentare degli emendamenti e siccome l'orientamento che è prevalso è stato quello di risolvere queste situazioni con una specifica norma, inviterei i presentatori a ritirare l'emendamento 6.13.

Infine invito il Governo a ritirare l'emendamento 6.6.

BRUNO, sottosegretario di Stato per le finanze. Sull'emendamento 6.4, che riguarda le ex caserme Zucchi e Taddei situate nel comune di Reggio Emilia, il Governo esprime parere favorevole. Per la caserma Zucchi sono da tempo in corso trattative con il comune per la definizione transattiva della proprietà dell'immobile. Per la caserma Taddei è in corso l'istruttoria per la sua concessione in uso

gratuito e perpetuo all'università; pertanto si esprime parere favorevole solo se il trasferimento al comune è finalizzato alla concessione all'università.

LEONARDI. Questo è un principio di carattere generale.

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo ancora parere favorevole sull'emendamento 6.5, sempre che il complesso denominato «ex riformatorio Missione» sito nel comune di Tivoli sia destinato a sede universitaria. Sull'emendamento 6.7 esprimo parere favorevole considerato che sono in corso trattative con il comune per la cessione ed il bene è oggetto di numerose occupazioni da parte di terzi.

Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 6.8, ma per la sola parte della ex caserma Colli di Felizzano già utilizzata dal comune, essendo la rimanente porzione in consegna alla Guardia di finanza. Pertanto è bene che resti agli atti parlamentari la precisazione che il parere del Governo è favorevole solo in questi termini, cioè per la parte dell'ex caserma Colli di Felizzano di Asti già utilizzata dal comune di Asti.

L'emendamento 6.9 riguarda la ex caserma Montelungo situata nel comune di Bergamo; l'immobile risulta formalmente in consegna al Ministero della difesa, ma non è più effettivamente destinato a soddisfare esigenze militari, tanto che fin dal giugno 1990 ne è stata chiesta la dismissione all'Amministrazione finanziaria. Il Governo esprime parere favorevole in considerazione del fatto che l'immobile, già richiesto all'Amministrazione finanziaria dall'università, verrebbe a questa destinata dal comune.

L'emendamento 6.10 concerne la ex caserma Loi situata nel comune di Nuoro. Da notizie apprese per le vie brevi, la caserma risulta utilizzata per le esigenze istituzionali del Ministero della difesa. Situata nel centro della città, ha un valore stimato nel 1992 di 23 miliardi; si esprime parere contrario alla cessione al comune, potendo il bene - in caso di dismissione - essere utilizzato dall'Amministrazione finanziaria per i propri uffici.

Sull'emendamento 6.11 il Governo esprime parere favorevole in considerazione della destinazione a parco pubblico.

L'emendamento 6.12 riguarda la caserma Eugenio e Giuseppe Garrone di Vercelli; una parte di essa risulta ancora utilizzata per alloggi per i militari e deposito materiali. Per tale motivo il Ministero della difesa non provvede a dismettere l'immobile, per la restante parte inutilizzato, e ciò ne impedisce la concessione al Politecnico di Torino che ne ha fatto richiesta. Poichè la cessione al comune è comunque finalizzata alla destinazione universitaria, esprimo parere favorevole.

Per quanto concerne l'emendamento 6.13, invito anch'io i proponenti a ritirarlo.

BRINA. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 6.13 presentato dai senatori Taddei, Andreini e Garofalo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dai senatori Giovanelli e Londei.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dai senatori Boratto e Londei.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Rabino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Ladu.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dai senatori Brina e Minucci Adalberto.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dal senatore Scheda.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 6.13.

BRINA. Signor Presidente ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 7.

1. I beni di cui all'articolo 6, comma 1, sono ceduti esclusivamente, secondo quanto ivi previsto, ai seguenti enti:

a) quelli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), i), l) ed m) al comune sul cui territorio insistono;

- b) l'immobile di cui alla lettera h) in parte al comune di Taggia e in parte alla provincia di Imperia;
c) gli immobili di cui alla lettera c) alla regione Marche.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Art. 7.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «a».

7.1

FERRARA, ROCCHI

Alla lettera a), dopo la lettera: «m», inserire la seguente: «m-bis».

7.10

GIOVANELLI, LONDEI

Alla lettera a), dopo la lettera: «m-bis)», inserire la seguente: «m-ter)».

7.2

BORATTO, LONDEI

Alla lettera a), dopo la lettera: «m-ter)», inserire la seguente: «m-quinquies)».

7.3

RABINO

Alla lettera a), dopo la lettera: «m-quinquies)», inserire la seguente: «m-sexies)».

7.4

IL RELATORE

Alla lettera a), dopo la lettera: «m-sexies)», inserire la seguente: «m-septies)».

7.5

LADU

Alla lettera a), dopo la lettera: «m-septies)», inserire la seguente: «m-octies)».

7.6

BRINA, MINUCCI Adalberto

Alla lettera a), dopo la lettera: «m-octies)», inserire la seguente: «m-nonies)».

7.7

SCHEDA

Alla lettera a), dopo la lettera: «m-nonies», aggiungere la seguente: «m-decies».

7.9

TADDEI, ANDREINI, GAROFALO

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) gli immobili di cui alla lettera m-quater) alla provincia di Bergamo».

7.8

IL RELATORE

Data l'evidente portata di tali emendamenti, li diamo per illustrati.

BRINA. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 7.9, presentato dai colleghi Taddei, Andreini e Garofalo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole a tutti gli emendamenti in esame.

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore, eccetto che per l'emendamento 7.5 su cui esprime parere contrario per i motivi addotti in riferimento all'emendamento 6.10.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Ferrara Vito e Rocchi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dai senatori Giovanelli e Londei.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori Boratto e Londei.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Rabino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Ladu.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dai senatori Brina e Minucci Adalberto.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Scheda.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.9.

BRINA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 8.

1. La cessione dei beni di cui all'articolo 6, comma 1, è subordinata alle seguenti condizioni o destinazioni:

a) quanto all'immobile di cui alla lettera b), che sia destinato all'istituto professionale ITIS e sue pertinenze, nonchè a verde attrezzato;

b) quanto agli immobili di cui alla lettera c), che siano destinati a sede di rappresentanza della regione Marche ed a sede di un centro polifunzionale per iniziative socio-culturali al servizio del capoluogo regionale;

c) quanto al compendio di cui alla lettera d), che non venga modificata la destinazione che lo stesso ha nel demanio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) quanto agli immobili di cui alla lettera h), che siano destinati alla costruzione del complesso polisportivo di Taggia nonchè a scuole e a centri adibiti a servizi sociali;

e) quanto all'immobile di cui alla lettera i), che sia destinato alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari e dei servizi annessi;

f) quanto agli immobili di cui alla lettera l), che siano oggetto da parte del comune di un utilizzo funzionale alle esigenze di recupero ambientale e di valorizzazione urbanistica delle zone circostanti, nonchè, per quanto concerne le banchine portuali interne alle aree suddette, che sia mantenuta la naturale destinazione all'ormeggio dei natanti destinati al diporto, alla pesca ed alle manifestazioni culturali;

g) quanto ai rimanenti immobili, che siano destinati, in base a quanto disposto all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e

all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'esercizio di servizi pubblici e alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché alla realizzazione diretta di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico.

2. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l), è fissato in lire 400 milioni, tenuto conto delle finalità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 373, e degli oneri che il comune si assumerà per la gestione del complesso immobiliare e dei servizi annessi.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto al compendio di cui alla lettera d), al fine di conservare la destinazione che hanno i beni nel demanio e nel patrimonio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, che vengano, previa cessione gratuita al comune, concessi o trasferiti agli utilizzatori attuali sulla base del valore che gli stessi immobili avevano al momento dell'occupazione».

8.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto al compendio di cui alla lettera d), al fine di conservare la destinazione che hanno i beni nel demanio e nel patrimonio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177».

8.9

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) quanto agli immobili di cui alla lettera m-quater), che siano destinati alla costruzione di metropolitana leggera o tram veloce nelle valli Brembana e Seriana;».

8.3

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera f-bis) inserire la seguente:

«f-ter) quanto all'immobile di cui alla lettera m-quinquies), che sia destinato all'università di Asti;».

8.4

RABINO

Al comma 1, dopo la lettera f-ter) inserire la seguente:

«f-quater) quanto all'immobile di cui alla lettera m-sexies), che sia destinato all'università di Bergamo;».

8.5

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera f-quater) inserire la seguente:

«f-quinquies) quanto all'immobile di cui alla lettera m-septies), che sia destinato all'università di Nuoro;».

8.6

LADU

Al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) inserire la seguente:

«f-sexies) quanto all'immobile di cui alla lettera m-nonies), che sia destinato al Politecnico di Torino, università di Vercelli come sede universitaria;».

8.7

SCHEDA

Al comma 1, dopo la lettera f-sexies), aggiungere la seguente:

«f-septies) quanto agli immobili di cui alla lettera m-bis), che l'immobile ex caserma Taddei sia destinato a sede di corsi universitari ed attività culturali connesse».

8.10

GIOVANELLI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «che siano destinati», inserire la seguente: «esclusivamente».

8.2

FERRARA Vito, ROCCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui alle lettere m-quinquies), m-sexies), m-septies), m-nonies) non potrà essere superiore al 10 per cento del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, considerate le finalità delle lettere f-ter), f-quater), f-quinquies), f-sexies)».

8.8

IL RELATORE

BRUNO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 mira a mantenere la destinazione dell'immobile; tuttavia, poichè mi pare preferibile la soluzione proposta dal relatore con il successivo emendamento 8.9, lo ritiro.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il Governo con il suo emendamento prevedeva di cedere i beni insistenti sul demanio di Castel Volturno gratuitamente al comune, che avrebbe dovuto poi trasferirli agli utilizzatori tenendo conto del valore che gli stessi immobili avevano al momento dell'occupazione. A me pareva trattarsi di una norma di eccessivo favore e quindi, con l'emendamento 8.9, ho proposto di estendere a tale fattispecie le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, che si riferiva ad una fattispecie simile: la cessione dei beni rientranti nella provincia di Belluno. In sostanza, si trattava di edifici realizzati su terreno demaniale da privati cittadini, rispetto ai quali il demanio chiedeva il pagamento del canone sia sul terreno che sul fabbricato costruito, dando vita ad un enorme contenzioso. Con le disposizioni della legge n. 177 si è stabilito di cedere la proprietà dell'area al comune in base alla valutazione di mercato del terreno; il comune, a sua volta, avrebbe proceduto a trasferirla agli attuali possessori tenendo conto solo del valore del terreno in quanto i fabbricati erano stati realizzati da privati cittadini con mezzi propri. Poichè questa mi pareva una soluzione equa del problema, nel mio emendamento ho voluto far riferimento a tale legge. I restanti emendamenti, invece, prevedono la destinazione d'uso dei beni.

ROCCHI. Signor Presidente, le confesso il mio desiderio di avere un chiarimento sull'emendamento 8.3, che riguarda un problema che conosco per grandi linee ma non specificamente.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Vent'anni fa c'erano due ferrovie statali nelle due Valli della provincia di Bergamo, che in seguito sono state dismesse perchè non economiche. Sono rimasti questi sedimi nei quali anche i privati cittadini hanno costruito abusivamente; adesso la provincia, d'intesa con le amministrazioni comunali, vuole ripristinare le ferrovie e quindi chiede allo Stato di poter entrare in possesso del sedime e di realizzare con le proprie riserve delle ferrovie veloci.

Ricordo fra l'altro alla collega Rocchi che questa è una battaglia dei Verdi locali, in particolare dell'onorevole Salvoldi, e quindi ho sentito il dovere di appoggiare tale esigenza presentando l'emendamento 8.3.

ROCCHI. La ringrazio molto per il suo chiarimento e dichiaro che noi siamo decisamente favorevoli a questo emendamento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.10. Esprimo infine parere favorevole anche sull'emendamento 8.2.

BRUNO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è d'accordo sull'emendamento 8.2 perchè da una finalizzazione pubblica e precisa comunque che non sono consentite finalizzazioni ad uso privato.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.5, 8.7 e 8.10. Esprime invece parere contrario sull'emendamento 8.6.

GIOVANELLI. Signor Presidente, desidero proporre all'emendamento 8.8 la seguente modifica:

All'emendamento 8.8, premettere alla lettera «m-quinquies») la lettera: m-bis), ed aggiungere, in fine, la lettera: «f-septies»).

8.8/1

GIOVANELLI

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Considero importante il mio emendamento 8.8 in quanto frutto di una grande battaglia del collega Scheda. L'emendamento prevede per il trasferimento delle caserme alle università un'ulteriore diminuzione del prezzo di alienazione, in quanto gli enti locali si sostituiscono allo Stato realizzando infrastrutture che comunque dovrebbero gravare sulle casse dello Stato. Quindi raccomando alla Commissione l'approvazione di questo emendamento.

Inoltre esprimo parere favorevole sul subemendamento 8.8/1 del senatore Giovanelli.

SCHEDA. Il Governo appena pochi minuti fa ha espresso parere favorevole sul trasferimento, in concessione gratuita, di un immobile finalizzato a sede universitaria. Devo dire che noi abbiamo fatto uno sforzo in più e la Commissione sottopone all'attenzione del Governo il fatto che comunque l'ente locale si fa carico del 10 per cento della spesa, che a mio avviso non si dovrebbe neanche mettere in discussione. Infatti se la finalizzazione è a sede universitaria, l'ente locale si sostituisce allo Stato che in prima persona dovrebbe sostenere queste spese; quindi aver introdotto uno sbarramento del 10 per cento è comunque un atto di responsabilità da parte nostra in quanto si poteva prevedere una cessione del tutto gratuita.

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Se un immobile viene dato in concessione gratuita all'università sorge il problema di stabilire cosa avverrebbe nel momento in cui si dovesse dismettere l'uso universitario, perchè per legge il bene stesso ritorna nella disponibilità del patrimonio dello Stato.

SCHEDA. Quindi il comune si fa carico di ristrutturazione di opere, la cui proprietà rimane allo Stato, che è quindi doppiamente garantito; sulla base di queste motivazioni neanche il 10 per cento della spesa dovrebbe gravare sul comune.

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto alla Commissione su questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Rabino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Ladu.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Scheda.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore Giovannelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Ferrara Vito e Rocchi.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 8.8/1, presentato dal senatore Giovanelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 di cui do lettura, nel testo emendato.

Art. 8.

1. La cessione dei beni di cui all'articolo 6, comma 1, è subordinata alle seguenti condizioni o destinazioni:

a) quanto all'immobile di cui alla lettera a), che sia destinato all'istituto professionale ITIS e sue pertinenze, nonchè a verde attrezzato;

b) quanto agli immobili di cui alla lettera b), che siano destinati a sede di rappresentanza della regione Marche ed a sede di un centro

polifunzionale per iniziative socio-culturali al servizio del capoluogo regionale;

c) quanto al compendio di cui alla lettera c) al fine di conservare la destinazione che hanno i beni nel demanio e nel patrimonio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177;

d) quanto agli immobili di cui alla lettera g), che siano destinati alla costruzione del complesso polisportivo di Taggia nonchè a scuole e a centri adibiti a servizi sociali;

e) quanto all'immobile di cui alla lettera h), che sia destinato alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari e dei servizi annessi;

f) quanto agli immobili di cui alla lettera i), che siano oggetto da parte del comune di un utilizzo funzionale alle esigenze di recupero ambientale e di valorizzazione urbanistica delle zone circostanti, nonchè, per quanto concerne le banchine portuali interne alle aree suddette, che sia mantenuta la naturale destinazione all'ormeggio dei natanti destinati al diporto, alla pesca ed alle manifestazioni culturali;

g) quanto agli immobili di cui alla lettera m), che l'immobile denominato «ex caserma Taddei» sia destinato a sede di corsi universitari ed attività culturali connesse;

h) quanto agli immobili di cui alla lettera o), che siano destinati alla costruzione di metropolitana leggera o tram veloce nelle valli Brembana e Seriana;

i) quanto all'immobile di cui alla lettera p), che sia destinato all'università di Asti;

l) quanto all'immobile di cui alla lettera q), che sia destinato all'università di Bergamo;

m) quanto all'immobile di cui alla lettera r), che sia destinato all'università di Nuoro;

n) quanto all'immobile di cui alla lettera t), che sia destinato al Politecnico di Torino, università di Vercelli, come sede universitaria;

o) quanto ai rimanenti immobili, che siano destinati esclusivamente, in base a quanto disposto all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'esercizio di servizi pubblici e alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonchè alla realizzazione diretta di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico.

2. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i), è fissato in lire 400 milioni, tenuto conto delle finalità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 373, e degli oneri che il comune si assumerà per la gestione del complesso immobiliare e dei servizi annessi.

3. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui alle lettere m), p), q), r) e t) del comma 1 dell'articolo 6 non potrà essere superiore al 10 per cento del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, considerate le finalità di cui alle lettere g), i), l), m) e n) del comma 1 del presente articolo.

È approvato.

Art. 9.

1. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, le parole: «risalenti ad attività poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del Friuli-Venezia Giulia» sono soppresse.

È approvato.

Art. 10.

1. I proventi delle cessioni autorizzate in base alla presente legge sono utilizzati per l'acquisto di titoli di Stato. Tali titoli sono conseguiti alla Direzione generale del tesoro, che provvede al loro annullamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I proventi delle cessioni autorizzate in base alla presente legge sono soggetti alla disciplina di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432».

10.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «sono utilizzati» inserire la seguente: «esclusivamente».

10.1

FERRARA Vito, ROCCHI

Il primo comma dell'articolo prevede che i proventi delle cessioni autorizzate in base alla presente legge siano utilizzati per l'acquisto di titoli di Stato. Siccome è stata già approvata una norma specifica che prevede l'istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con l'emendamento 10.2 propongo un rinvio alla disciplina di questa legge, la n. 432 del 27 ottobre 1993.

BRUNO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal relatore.

È approvato.

In seguito a tale votazione l'emendamento 10.1 è precluso. Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

LONDEI. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame, colgo l'occasione per dire che, per non ampliarne eccessivamente la portata, ho rinunciato a presentare un emendamento (del tenore dell'8.3 del relatore) finalizzato alla cessione dell'area già destinata ad un tratto dalla ferrovia Fano-Urbino per la costruzione di una metropolitana leggera o tram veloce. Questo intervento quindi lo faccio per memoria, auspicando che la questione possa essere affrontata alla prima occasione utile.

GUGLIERI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sul disegno di legge n. 1431 e sollecito gli organi competenti ad accelerarne l'iter presso l'altro ramo del Parlamento, in modo che possa essere approvato definitivamente nel corso dell'attuale legislatura. Inoltre, invito il Governo a farsi carico di una rapida attuazione della legge perchè, più di una volta, varato un provvedimento cominciano le pastoie burocratiche.

RABINO. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo democratico-cristiano e ringrazio il Presidente per l'opera di mediazione svolta.

SCHEDA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista e ringrazio tutti i colleghi per il serio lavoro svolto, che ha fatto sì che nel provvedimento trovassero accoglimento principi generali e non interessi egoistici. Infatti, il trasferimento dei beni demaniali è finalizzato soprattutto a destinazioni, quali quelle a sedi universitarie o a centri polifunzionali per iniziative socio-culturali, che rispondono agli interessi dell'intera collettività, il che non può che rappresentare un'ulteriore iniezione di fiducia in un momento particolarmente grave per il paese.

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei anch'io ringraziare innanzitutto il relatore per la brillante opera di coordinamento che ha svolto in questi giorni per portare a conclusione questo impegnativo lavoro. Debbo dire che lo studio di certi problemi ha costituito anche per noi un momento di «acculturamento» in quanto siamo venuti a conoscenza di quelli che sono i grandi patrimoni dello Stato che possono essere utilizzati a fini pubblici.

Inoltre, il provvedimento è coerente con la politica di dismissione dei beni demaniali portata avanti dal Governo, in quanto consentirà da parte degli enti pubblici territoriali un utilizzo più proficuo di molti beni, senza però sottrarli a finalità di pubblico interesse.

Infine, ringrazio tutti i Gruppi che hanno inteso dare il loro consenso al disegno di legge in titolo che, se non sbaglio, verrà approvato all'unanimità.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Come relatore, vorrei ringraziare in particolare il Governo per la sensibilità con cui ha seguito

i nostri lavori e tutti i colleghi che hanno rinunciato al perseguimento di interessi particolari per privilegiare un'approvazione rapida del disegno di legge che consentirà, in futuro, di intervenire su altre situazioni meritevoli di soluzione. Noi infatti non ci siamo limitati a redigere un primo elenco di immobili meritevoli di particolare attenzione da cedere agli enti locali, ma abbiamo anche previsto una norma di carattere generale che permetterà di venire incontro alle esigenze degli enti locali per la realizzazione di finalità pubbliche, utilizzando un patrimonio dello Stato che è spesso abbandonato, che non dà alcun gettito e che anzi, con il passare del tempo, tende a depauperarsi.

Mi auguro che la Camera dei deputati approvi rapidamente il provvedimento perchè di estrema importanza.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

Propongo alla Commissione di autorizzarmi, in quanto relatore, ad apportare al testo le modifiche di coordinamento formale che dovessero rivelarsi necessarie.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

CARPENEDO, RAVASIO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nelle vendite di bestiame, per prassi commerciale applicata nell'intero territorio nazionale ed in particolare nella regione Friuli-Venezia Giulia, il corrispettivo viene determinato in riferimento al «peso vivo», al «peso morto» ovvero «a vista»;

che nel caso di determinazione del prezzo a «peso morto» il corrispettivo viene determinato in base alla resa della carne ottenuta dalla macellazione;

che il sistema di determinazione del corrispettivo a «peso morto» non modifica la natura sostanziale della vendita, la quale è un contratto che si perfeziona con l'incontro della volontà delle parti (articoli 1376 e 1476 del codice civile) e che nel caso di specie ha per oggetto animali vivi;

che la Guardia di finanza del compartimento Friuli-Venezia Giulia ritiene, al contrario, che le cessioni effettuate a «peso morto» configurino cessioni di carne e non di animali vivi;

che sulla base di tale errato assunto la medesima Guardia di finanza verbalizza la presunta evasione riguardante la cessione degli scarti degli animali (cosiddetto quinto quarto);

che detta artificiosa configurazione porterebbe all'assurdo di ritenere che gli allevatori in questo caso sarebbero esclusi dal regime speciale agricolo, essendo equiparati agli operatori commerciali che

acquistano e rivendono carne, mentre in realtà si tratta di vendita di prodotti della propria attività di allevamento;

che sulla base della corretta configurazione giuridica della vendita di animali vivi con determinazione del prezzo a «peso morto» non si ravvisano infrazioni alle vigenti disposizioni in materia fiscale;

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro delle finanze intenda assumere per ristabilire la certezza del diritto nella interpretazione dei contratti di vendita in questione, anche al fine di evitare l'insorgere di un gravosissimo ed inutile contenzioso tributario e l'impiego di risorse umane dell'Amministrazione finanziaria in operazioni di controllo di assoluta inutilità, stante l'insussistenza dei presupposti giuridici, tenuto altresì conto che migliaia e migliaia sono i soggetti economici interessati.

(3-00822)

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In relazione al problema sollevato nella interrogazione al nostro esame, risulta che nella regione Friuli-Venezia Giulia numerosi allevatori di bestiame concludono contratti di vendita di capi vivi determinandone, successivamente, il prezzo sulla base della quantità di carne resa dopo la macellazione del bestiame stesso, facendo comunque rientrare dette operazione nel regime speciale per i produttori agricoli, previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo nell'imposta sul valore aggiunto.

Tale comportamento è stato oggetto di censura da parte della Guardia di finanza che, nel corso di controlli riguardanti l'applicazione della normativa relativa alle imposte sui redditi e alla imposta sul valore aggiunto, ha rilevato violazioni della predetta normativa.

Invero, nell'espletamento dell'attività di controllo, la Guardia di finanza, al fine di addivenire, attraverso la interpretazione della reale volontà negoziale, ad una corretta identificazione del rapporto contrattuale posto in essere dalle parti, ha tenuto conto non soltanto del tenore letterale dell'atto di compravendita di cui trattasi ma anche del comportamento complessivo tenuto dai contraenti, sia durante la fase di negoziazione che durante la esecuzione del contratto.

Nel caso di specie infatti, le parti, al fine di regolare i loro interessi patrimoniali nonché per individuare la base imponibile della operazione agli effetti fiscali, fanno riferimento non al peso degli animali vivi bensì alla quantità di carni ottenuta dopo la macellazione, peraltro, depurata del cosiddetto quinto quarto (corrispondente alle frattaglie).

Ciò posto, appare evidente che l'elemento qualificante del negozio è dato dal fatto che il corrispettivo viene determinato solo in un momento successivo alla conclusione del contratto ovvero dopo la macellazione degli animali, essendo commisurato unicamente alla quantità di carni rese.

Pertanto, si ritiene che il reale oggetto di tali operazioni di compravendita sia costituito dal bestiame macellato e non dagli animali vivi. Conseguentemente le medesime operazioni non possono rientrare tra quelle che usufruiscono del regime speciale per l'agricoltura

previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Per quanto concerne, infine, il cosiddetto «quinto quarto», corrispondente alle frattaglie, si osserva che nella fatturazione dell'operazione di cessione dell'animale macellato deve essere indicato anche il peso di tale parte dell'animale, determinando distintamente il relativo imponibile rispetto a quello dell'animale intero. Ciò alla fine dell'applicazione delle differenti aliquote dell'imposta sul valore aggiunto con riferimento alle due diverse parti dell'animale macellato.

PRESIDENTE. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto dalla risposta del sottosegretario De Luca, riservandomi di verificare la possibilità di una eventuale soluzione legislativa al problema.

Lo svolgimento della interrogazione è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

